Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 725.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1974, n. 726.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione romana « Alighiero Panzironi » per l'affratellamento fra i popoli, in Roma . . . . Pag. 555

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1974.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali, descritti nel supplemento n. 1 . . . . Pag. 555

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì. Pag. 556

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova. Pag. 556

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila. Pag. 556

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera. Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena. Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia. Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro. Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza. Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia. Pag. 559

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone . . . . Pag. 559

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza. Pag. 559

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia . . . . Pag. 560

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti. Pag. 560

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.
Determinazione dei tipi e delle caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati dai mutilati e minorati fisici . . . . Pag. 560

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.
Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo . . . . Pag. 561

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.
Revoca di autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti . . . . Pag. 562

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969 . . . Pag. 563

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di micce detonanti . . . . Pag. 563

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica di camera operatoria per infermieri professionali . . . . Pag. 563
Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali . . . . Pag. 563
Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza cardiologica per infermieri professionali. Pag. 563

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti a far data dal 1° gennaio 1975. Pag. 563

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma . . . . Pag. 566

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della società cooperativa di consumo « Rionale Scaccia », in Salsomaggiore . . . Pag. 566
Scioglimento della società cooperativa agricola Produttori latte del legnaghese, in Legnago . . . . Pag. 567

Ministero del tesoro:
Abilitazione di azienda di credito . . . . Pag. 567
Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 567
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 567

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:
Concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 568
Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª/A e 1ª/B . . . . Pag. 572

Ministero della pubblica istruzione: Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 . . . . Pag. 573

Regione Toscana: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo. Pag. 574

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . . . Pag. 574

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. 33.
Rendiconto generale della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1972 . . . . Pag. 575

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1974, n. 34.
Norme per l'assistenza dialitica domiciliare . . Pag. 575

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1974, n. 35.
Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri . . . . Pag. 576

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 30 GENNAIO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **S.E.I. - Società esplosivi industriali, società per azioni, in Ghedi (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1974. — **Sival carni, società per azioni, in Castegnero:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1974. — **Filatura di Caltrano, società per azioni, in Caltrano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **Elvea, società per azioni, in Angri:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1974. — **Ospedale « F. M. Passi », in Calcinate (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1974. — **F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S. - Società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1975. — **Sitrasb - Società italiana traforo Gran San Bernardo, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1975. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1975. — **Z.I.F. - Zingone iniziative fondiarie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 gennaio 1975. — **A. Carniti & C. - Officine fonderie meccaniche tessili oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del Prestito 5 % di L. 165.000.000. — **A. Carniti & C. - Officine fonderie meccaniche tessili oggionesi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni del Prestito 4 % di L. 300.000.000. — **Istituto Ganassini, società per azioni di ricerche biochimiche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1974. — **Ico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1974 (Prestito di lire 65.000.000 al 7 %). — **Ico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1974 (Prestito di L. 50.000.000 al 6 %). — **Ico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1974 (Prestito di L. 50.000.000 al 5 %). — **O.R.S.A. - Olonia resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1975. — **Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1975. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1974. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni « IRI 6 % » sorteggiate il 14 gennaio 1975. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1975. — **S.p.A. Fratelli Testori - S.A.F.T., società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **725.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto il seguente:

Istituto policattedra di scienze dello spettacolo, della musica e della comunicazione.

Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia italiana;
Filologia latina medioevale e umanistica.

Art. 63 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:

Storia della filosofia italiana.

Art. 64 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

Lingua spagnola moderna e contemporanea.

Art. 75 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in sociologia è aggiunto quello di:

Scienza della politica.

L'art. 78, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'istituto di anatomia chirurgica è trasformato in:

Istituto di III patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Art. 79 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Patologia speciale neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1974, n. **726.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione romana « Alighiero Panzironi » per l'affratellamento fra i popoli, in Roma.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione romana « Alighiero Panzironi » per l'affratellamento fra i popoli, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 108

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1974.

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali, descritti nel supplemento n. 1.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 29 aprile 1961, con il quale sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi delle conserve vegetali » descritti nel supplemento n. 1, del quale un originale debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Forlì ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.893

Salariati fissi:
- comuni . . . . » —
- qualificati . . . . » 7.549
- specializzati . . . . » 8.598

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(359)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.850

Salariati fissi:
- comuni . . . . » 5.938
- qualificati . . . . » 6.658
- specializzati . . . . » 7.326

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(360)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di L'Aquila ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.546

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.056
qualificati . . . . » 5.622
specializzati . . . . » 6.383

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(361)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.402

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.484
qualificati . . . . » 6.134
specializzati . . . . » 6.769

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(362)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.304

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.885
qualificati . . . . » 5.474
specializzati . . . . » 6.064

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(363)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Modena ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.643

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.849
qualificati . . . . » 6.163
specializzati . . . . » 6.747

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(364)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.150

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.106
qualificati . . . . » 6.060
specializzati . . . . » 6.540

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(365)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pesaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.214

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.863
qualificati . . . . » 6.431
specializzati . . . . » 6.997

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(366)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.797

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.026
qualificati . . . . » 6.650
specializzati . . . . » 7.438

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(367)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pistoia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 9.526

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.841
qualificati . . . . » 7.694
specializzati . . . . » 8.503

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(368)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.334

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5,165
qualificati . . . . » 5.825
specializzati . . . . » 6.676

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(369)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 6.591

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.944
qualificati . . . . » 5.560
specializzati . . . . » 6.162

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(370)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Reggio Emilia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.210

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.267
qualificati . . . . » 7.091
specializzati . . . . » 7.825

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(371)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.112

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.975
qualificati . . . . » 5.503
specializzati . . . . » 6.074

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(372)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Determinazione dei tipi e delle caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati dai mutilati e minorati fisici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, il quale comma, indicando i veicoli appartenenti alla categoria F da adattare per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, demanda al Ministro per i trasporti di determinarne con proprio decreto i tipi e le caratteristiche;

Visto il comma quarto dello stesso art. 80, che demanda al Ministro per i trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche dei motoveicoli e autoveicoli appartenenti alle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici per i quali non è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli;

Visti i comma secondo e terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, con i quali si dà mandato al Ministro

per i trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con la patente di categoria *F*, se adattati in relazione alla loro infermità, ovvero con la patente di categoria *B*, quando non è necessario prescrivere adattamenti;

Decreta:

Art. 1.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida di veicoli della categoria *F*, possono condurre esclusivamente i veicoli a motore di tipo omologato e riconosciuto dal Ministero dei trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le caratteristiche appresso indicate:

a) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 cc e con velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 100 km/h;

b) motocarrozzette, con cilindrata non superiore a 250 cc e velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 100 km/h;

c) motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, nonché motoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici, esclusi quelli adibiti al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cc e velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 100 km/h;

d) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza specifica non superiore a 80 CV/t e velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 150 km/h; tali valori sono elevati rispettivamente a 90 CV/t e 160 km/h per i titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che non siano incorsi in incidenti nell'ultimo quinquennio e che siano risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione medica provinciale;

e) autocarri ed autoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici, esclusi quelli adibiti al trasporto di merci pericolose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li e velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 100 km/h;

f) macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, di peso complessivo in ordine di marcia, comprensivo dell'eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 35 q.li e velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, non superiore a 40 km/h; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 85 q.li.

Art. 2.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida di veicoli delle categorie *A* e *B* possono condurre i veicoli a motore senza particolari adattamenti, purché rispondenti ai tipi e caratteristiche indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(659)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 8 luglio 1974, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Missione italiana per l'evangelo, ente di culto acattolico, costituito per rogito del notaio Giulio Vettori in Firenze, repertorio n. 101266, atti pubblici il 4 dicembre 1970, n. 13054, mod. 71/M;

Considerato che il comitato esecutivo rappresentato dal suo presidente pastore Mose' Baldari è l'organo esecutivo e rappresentativo della predetta Missione italiana per l'evangelo, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;

Visto il verbale in data 11 gennaio 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Missione italiana per l'evangelo, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto di ogni nuova iscrizione al fondo di previdenza per ogni ministro di culto della Missione italiana per l'evangelo deve essere esibita, a cura del presidente della Missione italiana per l'evangelo, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) attestazione del presidente della Missione italiana per l'evangelo relativa all'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il presidente della Missione italiana per l'evangelo trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero

dalla comunione della Missione italiana per l'evangelo, per cessazione della residenza in Italia per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il presidente della Missione italiana per l'evangelo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2, e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, comma quarto, e la dichiarazione, richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Missione italiana per l'evangelo ed iscritto al fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuto prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: Gui

(610)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Revoca di autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare, l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, con il quale la Cassa di risparmio di Trieste, per l'esattoria di Trieste, a decorrere dall'anno 1975, è stata autorizzata ad usare gli appositi bollettari a striscia continua;

Vista la domanda, in data 25 novembre 1974, con la quale il detto istituto rappresenta l'impossibilità di procedere, dal 1° gennaio 1975, al quietanzamento automatico dei versamenti diretti;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Trieste, per l'esattoria di Trieste, con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, per il quietanzamento automatico dei versamenti diretti è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: Visentini

(637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.

Il 21 novembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1974, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 28 agosto 1974, ha avuto luogo a Budapest lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.

In conformità all'art. 45, la convenzione è entrata in vigore il 21 dicembre 1974.

(383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di micce detonanti

Le nuove micce detonanti: « Seicord 12 », fabbricata dalla Union exsplosivos Rio Tinto, Spagna, e « Seicord 6-10-15-20-40 » fabbricate dalla Davey Bickford, Hery (Francia), sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e così classificate: « Seicord 6 », « Seicord 10 », « Seicord 12 » nella 2ª categoria, gruppo *A*; « Seicord 15 », « Seicord 20 », « Seicord 40 » nella 3ª categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(384)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica di camera operatoria per infermieri professionali.

Con decreto 18 novembre 1974, n. 900.6/C.S/2, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica di camera operatoria con sede presso l'ospedale stesso.

(579)

Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.

Con decreto 18 novembre 1974, n. 900.6/C.S./2/2, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche con sede presso l'ospedale stesso.

(580)

Autorizzazione all'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza cardiologica per infermieri professionali.

Con decreto 18 novembre 1974, n. 900.6/C.S/2/1, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero Opere pie ospitaliere di Alessandria è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza cardiologica con sede presso l'ospedale stesso.

(581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti a far data dal 1° gennaio 1975.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 971/68 del 15 luglio 1968, n. 1107/68 del 27 luglio 1968 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sui formaggi grana padano e parmigiano reggiano, nonchè ai prezzi di acquisto di detti prodotti durante la campagna 1974-75;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1974, recante norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973 e successive modifiche ed integrazioni, relative al tasso di conversione da applicare, nel settore agricolo, per la lira italiana;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato dei suddetti formaggi, di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto delle quantità dei formaggi medesimi, prodotti nella campagna 1974-75, che venissero offerte in vendita all'intervento stesso a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'articolo 12, secondo comma, della citata legge n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o ad altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-organizzativa idonee ad assicurare permanentemente le condizioni richieste per la stagionatura, manutenzione e buona conservazione dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza della A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerente all'incarico medesimo;

Nell'adunanza del 3 gennaio 1975;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di produzione della campagna 1974-75, sono regolate dalle condizioni contenute nello unito atto disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico organizzative idonee ad assicurare, durante la stagionatura, la buona conservazione dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, ubicandoli nelle province indicate nell'atto disciplinare allegato, nonchè il prodotto (grana padano fresco e di sei mesi di età media; o parmigiano reggiano di sei mesi di età media);

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro di intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a 10.000 forme;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purchè riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad assicurare permanentemente le condizioni di temperatura e di umidità richieste dalla stagionatura e conservazione del grana padano e del parmigiano reggiano;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano prodotti nelle campagne 1974-75, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano prodotti nella campagna lattiera 1974-75 e definiti ai successivi articoli 2 e 3 che vengono offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di manutenzione, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonchè al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento i seguenti formaggi, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

1) formaggio grana padano fuori sale, di età compresa fra i 30 ed i 60 giorni, fabbricato nel periodo 12 novembre 1974-31 marzo 1975 ed offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 15 maggio 1975;

2) formaggio grana padano offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1975, in partite di età media di sei mesi, costituenti la produzione di un fabbricante nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1974;

3) formaggio parmigiano reggiano offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1975, in partite di età media di sei mesi, costituenti la produzione di un fabbricante nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1974.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso centri di intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano, nelle province di Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Verona e Vicenza e, per il parmigiano reggiano, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Mantova.

Art. 3.

I formaggi offerti all'intervento devono:

1) presentare il marchio di origine (per il grana padano fuori sale anche l'indicazione, apposta con apposito bollo ad inchiostro indelebile, del giorno e del mese di fabbricazione) e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purchè i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonchè le quantità, espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:

forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, facce piane, del diametro di 35/45 cm, di peso non inferiore a 26 e non superiore a 43 kg;

umidità massima: 40 per cento;

tenore minimo di grasso su sostanza secca: 36 per cento;

tenore di sale non inferiore all'1,5 e non superiore al 2,2 per cento;

pasta liscia con occhiatura appena visibile;

non contenere sostanze estranee al latte, salvo il cloruro di sodio ed il caglio;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano in partite di età media di sei mesi:

requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

requisiti di formaggi appartenenti alle categorie « scelti », « 0 » e « 1 » secondo gli usi e le consuetudini in vigore. La quantità di prodotto accettata non deve risultare inferiore a 100 forme costituite, almeno per l'85 %, da formaggio « scelto » e per il restante 15%, da formaggio di qualità « 0 » e/o « 1 »;

3) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi per il grana padano fuori sale entro un termine compreso fra il 31° ed il 60° giorno dopo la consegna; per il grana padano di età media di sei mesi tra il 1° aprile ed il 15 giugno 1975, e, per il parmigiano reggiano di età media di sei mesi, tra il 15 settembre ed il 15 novembre 1975, le seguenti caratteristiche:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:

crosta intatta (assenza di crepe sulla crosta);

pasta liscia con occhiatura appena visibile;

odore e sapore netti;

assenza di fermentazioni anormali accompagnate da rigonfiamento;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età media di sei mesi:

i requisiti della categoria: « scelto », « 0 » e/o « 1 ».

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio, con indicazione: *a*) del nome e del cognome del venditore oppure, qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione della sede sociale e del legale rappresentante, e relativi indirizzi; *b*) dell'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento; *c*) del centro di intervento cui s'intende conferire il prodotto; tale centro deve risultare, fra i centri aperti, quello più vicino al predetto magazzino di giacenza del prodotto stesso, qualora tali centri distino oltre 100 km da pre-

detto magazzino di giacenza. E' comunque in facoltà dello assuntore del servizio, a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare al venditore altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ad ogni offerta di vendita vanno allegate:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, l'avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1107/68 e che lo stesso caseificio tiene una regolare contabilità nei sensi indicati da detto decreto ministeriale 31 dicembre 1973 e, se si tratta di grana padano fuori sale, che il caseificio produttore trasforma soltanto il latte della sua normale zona di raccolta;

una dichiarazione dell'offerente che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CEE) n. 1107/68, si impegna a fornire all'A.I.M.A., a richiesta della stessa, informazioni statistiche sui quantitativi di latte trasformati e sui prodotti ottenuti.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, si intende effettuata con riserva degli accertamenti di cui al successivo art. 5, e deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, concordando con il venditore la data della presa in consegna.

Il formaggio, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione dello assuntore stesso, veicolo non scaricato.

Il prezzo di intervento, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento del conferimento, si applica al formaggio consegnato ad un magazzino situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il formaggio e depositato.

Qualora il magazzino indicato dall'assuntore del servizio sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente i suddetti 100 km, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento della consegna del prodotto, per tonnellata di prodotto e per chilometro.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta provvede, in contraddittorio con il venditore e con un rappresentante dell'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro di intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati, a richiesta dell'assuntore, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Del compimento delle operazioni di individuazione della partita, di pesatura e numerazione delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione e dai rappresentanti del venditore e dell'assuntore.

I verbali devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Soltanto il formaggio grana padano fuori sale offerto allo intervento è considerato in deposito provvisorio presso il magazzino ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati dell'analisi di laboratorio, i requisiti del prodotto di cui al precedente art. 3, n. 2, lettera *a*), secondo, terzo e quarto trattino.

Le analisi di cui al comma precedente sono affidate ad istituti e laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A.

L'assuntore del servizio deve provvedere preventivamente se possibile, ma comunque entro due giorni dalla consegna del formaggio, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente o suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di campionamento e di analisi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico del conferente.

Art. 6.

Il pagamento, al venditore, del prezzo di acquisto del formaggio grana padano e parmigiano reggiano in partite di età media di sei mesi è effettuato dall'assuntore, mediante corresponsione, all'atto del primo accertamento, di un acconto pari all'80 % del prezzo stesso, calcolato sul peso inizialmente rilevato.

Il saldo del prezzo è corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dai verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti e per le quali lo acquisto stesso s'intende pertanto perfezionato. Le forme non riconosciute idonee per l'acquisto sono restituite al venditore al peso originario, calcolato attribuendo ad esse il peso medio, per forma, dell'intera partita all'atto del primo controllo.

Il pagamento, al venditore, invece, del prezzo di acquisto del grana padano fuori sale è effettuato in unica soluzione, dall'assuntore del servizio, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato, ricorrendo ai criteri di calcolo di cui al comma precedente.

Le spese di entrata e di conservazione per le forme che vengono restituite al venditore sono regolate direttamente fra il venditore stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per i pagamenti, sia degli acconti che dei saldi, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità di prodotto espressa in numero di forme e in quintali, accettata in via provvisoria ed in via definitiva, il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore provvisorio o definitivo della merce, e, infine, l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa I.V.A.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Per gli acquisti di formaggio grana padano fuori sale l'assuntore provvede all'emissione di un'unica bolletta di acquisto, successivamente all'esito positivo delle analisi chimiche e della scelta definitiva del prodotto. In tal caso, peraltro, al momento iniziale della consegna, l'assuntore rilascia al conferente una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare le stesse indicazioni distintive del conferente e della partita prescritte per la bolletta di acquisto nonchè gli estremi della richiesta di campionamento o del verbale di campionamento di cui al precedente art. 5.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto, la manutenzione e la conservazione del formaggio, nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 8.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

E' esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale e per correzioni.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni

momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 10.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e i dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e in quintali, il prezzo unitario di vendita, in controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Sono altresì dovuti all'assuntore del servizio il rimborso del costo del finanziamento del prezzo di acquisto dei prodotti, nella misura che sarà stabilita nel contratto di affidamento del servizio, nonchè il rimborso della differenza passiva tra il prezzo di acquisto dei prodotti ed il prezzo di cessione realizzato.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del formaggio e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete all'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinchè l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Visto, *il Ministro-presidente*
MARCORA

(549)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato (V cattedra);
2) diritto civile (V cattedra),

alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(673)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Rionale Scaccia », in Salsomaggiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 9 gennaio 1975, la società cooperativa di consumo « Rionale Scaccia », in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Tosi dott. Franco in data 13 luglio 1965, rep. 16862, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Mario Ciaburri.

(385)

Scioglimento della società cooperativa agricola Produttori latte del legnaghese, in Legnago

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 9 gennaio 1975, la società cooperativa agricola Produttori latte del legnaghese, in Legnago, frazione Vangadizza (Verona), costituita per rogito Salvatore dott. Pio Agostino in data 13 maggio 1961, rep. 555, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Fratti.

(386)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale 20 gennaio 1975, la Banca di Alessandria S.p.a., in Alessandria, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(641)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241. — Data: 20 settembre 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Geraci Antonino nato a Caccamo (Palermo), il 12 gennaio 1947. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241. — Data: 3 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Ferrari Vincenzo nato a Rivergaro il 16 settembre 1941. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 dicembre 1974

(9966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 27 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635,55	635,55	635,48	635,55	644,30	635,50	635,45	635,55	635,55	635,55
Dollaro canadese	638,05	638,05	638,25	638,05	649,50	638,10	638 —	638,05	638,05	638,05
Franco svizzero	258,75	258,75	258,20	258,75	256,70	258,70	258,45	258,75	258,75	258,75
Corona danese	115,43	115,43	115,40	115,43	114,75	115,40	115,45	115,43	115,43	115,43
Corona norvegese	127,99	127,99	128 —	127,99	126,60	127,95	128,05	127,99	127,99	127,99
Corona svedese	160,65	160,65	160,40	160,65	159,87	160,60	160,75	160,65	160,65	160,65
Fiorino olandese	263,95	263,95	264 —	263,95	263,50	263,90	263,90	263,95	263,95	263,95
Franco belga	18,35	18,35	18,33	18,35	18,27	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35
Franco francese	148,85	148,85	148,90	148,85	148,30	148,80	148,87	148,85	148,85	148,85
Lira sterlina	1521,70	1521,70	1522 —	1521,70	1522,80	1521,70	1521,75	1521,70	1521,70	1521,70
Marco germanico	275,295	275,295	274,80	275,295	273,55	275,25	275,12	275,295	275,29	275,295
Scellino austriaco	38,685	38,685	38,70	38,685	38,60	38,68	38,66	38,685	38,68	38,685
Escudo portoghese	26,425	26,425	26,35	26,425	26,50	26,40	26,42	26,425	26,42	26,425
Peseta spagnola	11,3315	11,3315	11,3450	11,3315	11,60	11,32	11,335	11,3315	11,33	11,3315
Yen giapponese	2,1520	2,152	2,16	2,15	2,163	2,15	2,1525	2,1520	2,15	2,1520

Media dei titoli del 27 gennaio 1975

Rendita 5 % 1935	90,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,200
» 5 % (Ricostruzione)	91,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,800
» 5 % (Città di Trieste)	87,250
» 5 % (Beni esteri)	86,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,450
» 5,50 % » » 1968-83	80,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	84,350
» 6 % » » 1971-86	83,975
» 6 % » » 1972-87	82,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,150
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1975

Dollaro USA	635,50
Dollaro canadese	638,025
Franco svizzero	258,60
Corona danese	115,44
Corona norvegese	128,02
Corona svedese	160,70
Fiorino olandese	263,925
Franco belga	18,35
Franco francese	148,86
Lira sterlina	1521,725
Marco germanico	275,207
Scellino austriaco	38,672
Escudo portoghese	26,422
Peseta spagnola	11,333
Yen giapponese	2,152

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto, sono attualmente disponibili venti posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, con il quale è stata concessa all'Amministrazione civile dello interno, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti venti posti è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A* del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 di-

cembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10), dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di contabilità di Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto ecclesiastico;

6) diritto penale (codice penale: libro I; libro II titoli II e VII);

7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.);

8) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

9) nozioni di statistica (statistica teorica. generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) *ordinamento del Ministero dell'interno e del personale*: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni, articoli 1, 2 e 3 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli archivi di Stato; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) *pubblica sicurezza*: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal I al IV, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) *ordinamento regionale, provinciale e comunale*: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, da art. 142 a art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 a art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, da art. 17 a art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n 223;

d) *cittadinanza e anagrafe*: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) *espropriazioni per pubblica utilità*: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) *protezione civile*: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, protezione civile.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 29 e 30 aprile 1975, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolano Induno n. 4 (quartiere Trastevere).

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in posseso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della

pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare numero 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciata dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 novembre 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975
Registro n. 2 Interno, foglio n. 250

(635)

Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale delle classi 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Bari, Bologna, Messina e Palermo della classe 1ª/*A*; della provincia di Caserta della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Andria (Bari), Gela (Caltanissetta), Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Siena e Siracusa della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Bari, Bologna, Messina e Palermo della classe 1ª/*A*; della provincia di Caserta della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Andria (Bari), Gela (Caltanissetta), Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Siena e Siracusa della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, non oltre il 15 marzo 1975 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, numero 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplire dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 17 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, parte I, del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate, dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1974, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto i seguenti posti:

	Numero dei posti
Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e del personale:	
Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali	9
Amministrazione dei monopoli di Stato - Direzione generale per i servizi degli affari generali e del personale:	
Ruolo personale tecnico carriera direttiva:	
a) branca « coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale)	2
b) branca « manifatture tabacchi » (per laureati in ingegneria civile e meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale)	5
c) branca « sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica mineraria o laureati in chimica o in chimica industriale in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale)	2
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Carriera degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria	4
Ministero di grazia e giustizia:	
Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva della Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « clinica delle malattie nervose e mentali » o di « psicologia sperimentale »	1
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale:	
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B*, allegato 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972)	1
Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, allegato 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1972)	1
Ruolo organico della carriera direttiva personale tecnico trasporti (tabella *D*, allegato 1, al decreto interministeriale 28 dicembre 1972)	2
Ministero per i beni culturali e per l'ambiente:	
Direzione generale delle AA.BB. per la diffusione della cultura:	
carriera direttiva	2
Direzione delle AA.BB.AA.:	
ruolo archeologi	2
ruolo storici arte	2
ruolo architetti	2
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi:	
Carriera direttiva	3
Ministero della sanità:	
Ruolo medici	11
Veterinari	1

Nei relativi bandi di concorso, che a cura delle amministrazioni sopra indicate saranno pubblicate entro il corrente mese di gennaio, saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno 5 anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lodevole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sara precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 700 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(514)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo n. 96 del 31 gennaio 1972 con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1971;

Vista la propria deliberazione n. 1645 del 27 marzo 1973, esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con la quale venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso di cui sopra e nel contempo venivano inserite nella disponibilità del concorso medesimo le condotte resesi successivamente vacanti nella provincia di Arezzo;

Attesa la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le segnalazioni e le designazioni degli enti, degli organi nonchè dei comuni interessati;

Visto il testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso in premessa specificato è costituito come segue:

Presidente:

Bindi Giovanni, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Grosseto.

Componenti:

Calosci Cesare, funzionario amministrativo del C.R.C. di Arezzo;

Castagni Gino Mario, funzionario medico presso l'uffieio medico provinciale di Grosseto;

Capone-Braga prof. dott. Mario, primario della divisione di medicina generale presso l'ospedale generale provinciale S. Maria Sopra i Ponti di Arezzo;

Nenci prof. dott. Giorgio, primario della divisione ostetrico-ginecologica presso l'ospedale della Misericordia di Montevarchi, ospedale generale di zona;

Rombolà dott. Francesco, medico condotto che ha raggiunto un maggior numero di segnalazioni dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici di Arezzo.

Segretario:

Sassoli Sirio, assistente amministrativo del C.R.C. di Arezzo.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Arezzo.

La presente deliberazione sarà pertanto pubblicata, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Arezzo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Arezzo e dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971;

Visto il proprio decreto n. 253 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alla vincitrice del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della nona condotta ostetrica del comune di Bologna ostetrica Bernardi Aldina, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che l'ostetrica Baldini Virginia che nell'ordine precede, ha rinunciato alla nomina per la predetta condotta;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Visto che l'ostetrica Benfenati Maria ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9;

Decreta:

La nona condotta del comune di Bologna è assegnata alla ostetrica Benfenati Maria.

Bologna, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: TANAS

(488)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. **33**.

Rendiconto generale della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *novembre* 1974)

(122)

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1974, n. **34**.

Norme per l'assistenza dialitica domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dialisi domiciliare viene realizzata sotto la presenza di personale medico in locali riconosciuti idonei.

La condotta operativa può essere affidata direttamente al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente da lui designato e ritenuto idoneo dal responsabile del servizio di addestramento.

In caso di condotta operativa parzialmente autonoma lo ente ospedaliero mette a disposizione il personale di assistenza.

Art. 2.

Gli enti ospedalieri presso i quali sono in funzione servizi di dialisi svolgono corsi di addestramento per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

L'istituzione dei corsi è subordinata all'autorizzazione della giunta regionale in conformità alle previsioni della programmazione ospedaliera ed all'esistenza presso l'ente che intende istituirli dei requisiti necessari per la gestione del corso e per il controllo dell'esercizio dell'attività della dialisi domiciliare.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri designano su proposta del direttore sanitario, sentito il responsabile del servizio di emodialisi, un medico con esperienza pratica di emodialisi di almeno due anni quale responsabile della direzione del corso.

Art. 3.

Le richieste di ammissione ai corsi di cui all'art. 2 devono essere presentate al responsabile del servizio di dialisi domiciliare di cui si intende frequentare il corso.

Per i casi di trattamento senza l'assistenza di personale designato dall'ospedale, le domande devono indicare oltre le generalità del soggetto, quelle del terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

Art. 4.

La valutazione della esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del servizio di emodialisi, in collaborazione con il medico responsabile dell'addestramento alla dialisi domiciliare se questi è persona diversa dalla precedente.

Art. 5.

Il responsabile del servizio di emodialisi, in collaborazione con il medico incaricato dell'addestramento alla dialisi domiciliare, determina le materie teorico-pratiche del corso e le modalità del loro svolgimento in relazione anche al tipo di apparecchiatura emodialitica utilizzata per il trattamento domiciliare.

I corsi sono svolti da personale medico, paramedico ed infermieristico esperto nell'esecuzione del trattamento dialitico, sotto la direzione del responsabile preposto alla direzione del corso.

Art. 6.

Al termine del corso di addestramento, il personale docente accerta l'idoneità del paziente e dell'eventuale assistente ad effettuare la dialisi domiciliare.

I pazienti ed i loro assistenti riconosciuti idonei, possono eseguire le pratiche della dialisi domiciliare applicando le tecniche apprese previa autorizzazione del responsabile del servizio che ha organizzato l'addestramento stesso.

L'autorizzazione è limitata all'assistente addestrato presso il centro ed alla sede extraospedaliera concordata al termine di periodo di addestramento.

In caso di giudizio di inidoneità del paziente o dell'assistente o di rinuncia degli stessi ad effettuare la dialisi domiciliare il paziente sarà trasferito per il trattamento dialitico nel più vicino centro ospedaliero indicato dal servizio, compatibilmente con le possibilità ricettive di esso.

Art. 7.

La scelta delle apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare è proposta dal direttore sanitario dell'ospedale con il parere del medico incaricato dell'addestramento e del responsabile del servizio di emodialisi, se questi è persona diversa dalla prima.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri presso i quali sono istituiti i corsi di cui all'art. 2 devono garantire l'assistenza tecnica e medica necessaria alla dialisi domiciliare, ed assicurare che il centro dialisi tenga liberi alcuni letti ed attrezzature indispensabili per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistenza domiciliare.

Art. 9.

Le sedute di dialisi devono avvenire secondo i giorni e gli orari concordati con il servizio. Le sedute che si discostino dall'orario stabilito devono essere preventivamente concordate, oppure, in caso di emergenze, tempestivamente segnalate.

Il centro non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità se le sedute avvengono in orari non approvati dal centro.

I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

I pazienti devono segnalare qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidente occorre prendere immediatamente contatto con il centro per l'adozione dei rimedi più idonei.

Art. 10.

I pazienti in trattamento dialitico domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal servizio di emodialisi che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al « controllo tecnico-clinico » predisposto dal servizio.

I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia o nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

Art. 11.

Il responsabile del servizio di emodialisi, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando l'inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare. In entrambi i casi la decisione implica il trasferimento per il trattamento dialitico al più vicino centro ospedaliero scelto dal servizio, compatibilmente con le disponibilità ricettive.

Art. 12.

Il trasferimento del trattamento domiciliare in sede diversa da quella per la quale si era ottenuta l'autorizzazione fa decadere la precedente autorizzazione.

L'interessato dovrà inoltrare nuova istanza allo stesso servizio di emodialisi o ad altro servizio dotato di un centro di assistenza domiciliare per ottenere un'ulteriore autorizzazione.

Art. 13.

L'ente ospedaliero è tenuto alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dall'utilizzazione delle attrezzature e dei materiali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 novembre 1974

OBERTO TARENA

(123)

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1974, n. 35.

Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 10 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di provvedimenti governativi, che definiscano la applicazione del « protocollo d'intesa », riguardante l'estensione del trattamento economico e normativo dei ferrotramvieri agli agenti dipendenti dalle aziende concessionarie di autolinee già disciplinati con il « Contratto A.N.A.C. », la Regione si assume, in via straordinaria, l'onere di anticipazioni alle aziende concessionarie.

Art. 2.

Per il periodo 1º luglio 1974-31 dicembre 1974 è autorizzato il pagamento alle aziende concessionarie, di cui al precedente articolo, delle somme necessarie per la corresponsione di un acconto mensile per ciascun agente regolarmente iscritto sul registro matricola, comprensive degli oneri a carico del lavoratore e dell'azienda.

Le somme da erogare alle aziende sono fissate nella misura di L. 75.000 mensili per ciascun agente.

Art. 3.

L'acconto di cui al precedente articolo è disposto per il personale adibito agli autoservizi di linea regionali e comunali, nonché per il personale addetto agli autoservizi di linea interregionali, purché l'azienda esercente esplichi attività prevalente nel territorio della Regione.

Art. 4.

La determinazione degli importi da corrispondere sarà stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, in base a liquidazione disposta dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, sulla scorta di appositi elenchi degli agenti in servizio, forniti dalle aziende interessate.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 770 milioni per l'anno 1974.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede con una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. Nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito il cap. 613, con la denominazione « Erogazione di fondi per competenze derivanti al personale delle aziende concessionarie di autolinee dall'estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri » e con lo stanziamento di lire 770 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 dicembre 1974

OBERTO TARENA

(124)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750290)